



Automobile Club d'Italia

Unità Progettuale per l'Attuazione del
Documento Unico per gli Automobilisti



Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti
*DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione*

Ai Direttori Generali Territoriali
LORO SEDI

A tutti gli UMC
LORO SEDI

Alla Regione Autonoma Valle d'Aosta
Ufficio Motorizzazione Civile
St. Christophe – Loc. Grand Chemin, 36
AOSTA

Alla Regione Siciliana
Assessorato Trasporti
Turismo e Comunicazioni
Direzione Trasporti
Via Notarbartolo, 9
PALERMO

All'Assessorato Regionale
Turismo Commercio e Trasporti
Direzione Compartimentale
M.C.T.C. per la Sicilia
Via Nicolò Garzilli, 34
PALERMO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio Comunicazioni e
Trasporti Motorizzazione
Lung'Adige San Nicolò, 14
TRENTO

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione Traffico e Trasporti
Palazzo Provinciale 3b
Via Crispi, 10
BOLZANO

Alle Province della Regione Autonoma del
Friuli Venezia Giulia
Servizi Motorizzazione Civile
LORO SEDI

OGGETTO: Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 98 – Documento unico di circolazione e di proprietà (DU) – Istruzioni operative.

Premessa

Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha istituito il documento unico di circolazione e di proprietà (DU) per i veicoli assoggettati al regime dei beni mobili registrati, costituito dalla carta di circolazione, redatta secondo le disposizioni contenute nella direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio, nella quale debbono essere annotati anche i dati relativi alla situazione giuridico-patrimoniale dei predetti veicoli e, in particolare, la sussistenza di privilegi e di ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla loro proprietà e sulla loro disponibilità, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo.

Per espressa previsione normativa, competente al rilascio del DU è il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT), quale "*centro unico di servizio*", attraverso il sistema informativo gestito dal CED della Direzione Generale per la Motorizzazione (DGMOT).

Tutti gli adempimenti amministrativi, necessari per il rilascio del DU, debbono essere gestiti esclusivamente in via telematica, con conseguente totale dematerializzazione delle istanze e delle documentazioni a corredo.

L'ambito oggettivo di applicazione della riforma è costituito da tutti i veicoli soggetti ad iscrizione nel Pubblico registro automobilistico (PRA) e, pertanto, le nuove procedure telematiche volte al rilascio del DU si applicano sia alle fattispecie previste dal DPR n. 358/2000 sia alle operazioni di motorizzazione ed alle formalità PRA non contemplate da detto regolamento.

Conseguentemente, le procedure "STA", "Prenotamotorizzazione" e "Copernico" sono state reingegnerizzate al fine di adeguarle ai principi stabiliti dal d.l.vo n. 98/2017.

Restano, ovviamente, invariate le procedure in uso per tutte le operazioni e le formalità che non rientrano nel campo di applicazione del d.l.vo n. 98/2019.

Le nuove procedure telematiche per il rilascio del DU, gestite in cooperazione applicativa tra la DGMOT e l'Automobile Club d'Italia (ACI), sono state realizzate sulla base degli studi di fattibilità condotti dal Comitato tecnico permanente (CTP), organismo di supporto tecnico-amministrativo al quale partecipano rappresentanti sia della DGMOT sia dell'ACI.

Entrata in vigore della riforma

La riforma è in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Tuttavia si tenga conto che, fermo restando il predetto termine, a norma dell'art. 1, comma 4-bis, del medesimo d.l.vo n. 98/ 2017, come introdotto dall'art. 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) è demandato al MIT la definizione, con uno o più decreti, delle modalità e dei termini *“per la graduale utilizzazione, da completare comunque entro il 31 ottobre 2020, delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico, specificando anche le scadenze temporali delle fasi di verifica delle funzionalità da effettuare presso gli STA”*.

In tal modo il legislatore ha inteso adottare *un modus operandi* tale da consentire l'utilizzazione delle nuove procedure con adeguata gradualità, previa congrua sperimentazione, in modo che tutti gli Operatori professionali possano acquisire le necessarie conoscenze e, al contempo, possano man mano essere introdotti eventuali correttivi alle procedure stesse.

Al riguardo, si evidenzia che le fasi di graduale utilizzo delle nuove procedure, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal MIT, sono obbligatorie e, pertanto, ì documenti di circolazione rilasciati senza l'osservanza delle prescrizioni fissate con appositi decreti saranno considerati irregolarmente emessi, con conseguente applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 6 del DPR n. 358/2000, così come espressamente previsto dal richiamato art. 1, comma 4-bis, del d.l.vo n. 98/2017.

Prima fase di attuazione della riforma

A norma del richiamato art. 1, comma 4-bis, del d.l.vo n. 98/2017, con decreto del Capo Dipartimento Trasporti n. 3 dell'11 febbraio 2020 è stata avviata la prima fase di attuazione della riforma, prevedendo l'utilizzo obbligatorio delle nuove procedure, a decorrere dal 17 febbraio 2020, per le operazioni cd. di “minivoltura”, e per le radiazioni a seguito di demolizione o di definitiva esportazione all'estero (sia verso Paesi UE, sia verso Stati extraUE).

A decorrere dalla medesima data, le nuove procedure possono altresì essere facoltativamente utilizzate per le operazioni di immatricolazione e prima iscrizione al PRA, ivi comprese quelle relative ai veicoli importati in Italia da altri Paesi della Unione europea o dello Spazio economico europeo, di trasferimento della proprietà e relativa trascrizione al PRA, ivi comprese le ipotesi di trasferimento in capo agli eredi, e di reimmatricolazione.

Nel corso di questa prima fase transitoria, verranno ancora rilasciati, disgiuntamente, la carta di circolazione, il CDPD e il certificato di radiazione su istanza compilata, rispettivamente, utilizzando “modello unificato”, approvato con decreto del Direttore Generale per la Motorizzazione n. 72 del 13 marzo 2019, e la nota PRA o il retro del CDP o del CDPD.

A decorrere dal 6 aprile 2020, per le citate operazioni “obbligatorie”, e dal 4 maggio 2020, per le suddette operazioni “facoltative”, a fronte di un'istanza compilata utilizzando esclusivamente il predetto “modello unificato”, verrà rilasciato esclusivamente, a seconda dei casi, il DU o una ricevuta attestante l'avvenuta cancellazione del veicolo.

Conseguentemente, per le operazioni oggetto di questa prima fase di attuazione, non saranno più emessi né il CDPD né il certificato di radiazione.

In ogni caso, e sino a nuove istruzioni, restano escluse dall'utilizzo (sia obbligatorio sia facoltativo) delle nuove procedure tutte le operazioni relative ai veicoli per la cui destinazione od uso la legislazione vigente impone la sussistenza di requisiti o di titoli autorizzativi al servizio di trasporto, ai veicoli oggetto di contratto di locazione finanziaria, di usufrutto o di patto di riservato dominio, nonché tutte le operazioni che presuppongono adempimenti cumulativi o consecutivi.

Istruzioni operative

Data la complessità della materia, alla presente circolare è collegata una serie di "SCHEDE TEMATICHE" recanti le istruzioni operative necessarie per il rilascio del DU, nonché una illustrazione di dettaglio degli aspetti giuridico-amministrativi di specifico interesse.

Le "SCHEDE TEMATICHE" sono datate e numerate al fine di consentirne più agevolmente la raccolta e l'aggiornamento, in modo da costituire, nel loro insieme, uno strumento organico e sempre attuale di consultazione. Esse sono altresì corredate di un "Indice" che consente di individuare celermente sia gli argomenti trattati sia le versioni più recenti.

Gli operatori professionali possono effettuare il download delle "SCHEDE TEMATICHE" e dei relativi Allegati accedendo sia al "Portale del Trasporto" sia al "Portale dell'Automobilista", nonché al sito tematico STA "Informativa e lettere circolari" accessibile tramite il dominio ACI.

Effetti della riforma

A regime, e salvo quanto più dettagliatamente illustrato nelle "SCHEDE TEMATICHE", dalla riforma introdotta dal d.l.vo n. 98/2017 discendono, sul piano sia giuridico sia operativo, una molteplicità di effetti. Tra questi, in via generale, rileva annoverare:

- il continuo e costante allineamento degli Archivi ANV e PRA;
- l'abolizione del certificato di proprietà (CDP), anche in formato digitale (CDPD);
- la validità di certificazione del DU relativamente ai dati in esso contenuti, fermo restando che il MIT è responsabile dei dati tecnico – amministrativi presenti nel DU, mentre ACI è responsabile dei dati giuridico – patrimoniali;
- l'obbligo per ACI di validare i dati di proprietà entro tre giorni lavorativi dal rilascio del DU;
- l'utilizzo di un'unica istanza (cd. *istanza unificata*) per la richiesta di rilascio del DU;
- l'applicazione di una *tariffa unica* e di una *imposta di bollo unificata* per il rilascio del DU;
- l'intera digitalizzazione del processo, così come già evidenziato in Premessa, con la conseguenza che tutte le istanze e i relativi documenti a corredo sono costituiti sin dall'origine in forma digitale, ovvero debbono essere dematerializzati qualora nativi cartacei;
- la trasmissione in modalità telematica delle istanze e delle documentazioni a corredo (cd. *"fascicolo digitale"*) e la conseguente abolizione dell'obbligo di consegnare agli UMC e agli

Uffici PRA la documentazione cartacea, ivi comprese le attestazioni di versamento delle tariffe e delle imposte dovute.

Infine, si precisa che le carte di circolazione e i certificati di proprietà rilasciati anteriormente al 1° gennaio 2020 mantengono la loro validità, così come quelli che saranno emessi sino al 31 ottobre 2020, nel corso delle fasi di graduale attuazione che si avvicineranno sino a quella data.

La presente circolare è pubblicata sul sito istituzionale del MIT www.mit.gov.it e sul sito istituzionale dell'ACI www.aci.it.

Il Direttore
dell'Unità Progettuale per l'Attuazione
del Documento Unico per gli
Automobilisti
(dott. Giorgio Brandi)

p. Il Direttore Generale
per la Motorizzazione

(ing. Alessandro Calchetti)

